REGOLAMENTO (UE) N. 350/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'immissione sul mercato di partite di ostriche giapponesi destinate agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali in relazione all'Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar) approvate a norma della decisione 2010/221/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ([1]), in particolare l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali di acquacoltura e relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici ([2]), stabilisce le condizioni di immissione sul mercato, incluse le prescrizioni relative alla certificazione di polizia sanitaria, per i movimenti di animali di acquacoltura in aree sottoposte a misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio ([3]).

(2) Dal 2008 è stato registrato un aumento della mortalità delle ostriche giapponesi (*Crassostrea gigas*) in diverse area dell'Irlanda, della Francia e del Regno Unito. Le indagini epidemiologiche effettuate nel 2009 suggeriscono che un nuovo ceppo dell'Ostreid herpesvirus-1 (OsHV-1), l'OsHV-1 μvar, ha contribuito notevolmente a tale aumento.

(3) Il regolamento (UE) n. 175/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta all'aumento della mortalità delle ostriche della specie *Crassostrea gigas* in relazione al rilevamento dell'Ostreid herpesvirus 1 μvar ([4]) è stato adottato al fine di prevenire l'ulteriore propagazione del virus OsHV-1 μvar. Esso introduce misure per controllare la propagazione di tale malattia ed è applicabile fino al 30 aprile 2011.

(4) La decisione 2010/221/UE, come modificata dalla decisione 2011/187/UE della Commissione ([5]), al fine di prevenire l'introduzione di OsHV-1 μvar in aree sottoposte a programmi di sorveglianza approvati, consente agli Stati membri elencati nel suo allegato III di imporre condizioni di immissione sul mercato sui movimenti di ostriche giapponesi in tali aree. Nell'interesse della chiarezza e della semplificazione della legislazione dell'Unione occorre stabilire le condizioni di immissione sul mercato nel regolamento (CE) n. 1251/2008.

(5) Al fine di prevenire l'introduzione del virus OsHV-1 μvar negli Stati membri o parti degli stessi elencati nell'allegato III della decisione 2010/221/UE le partite di ostriche giapponesi destinate alle zone di allevamento e di stabulazione, ai centri di spedizione, ai centri di depurazione e a imprese analoghe prima del consumo umano, introdotte in tali Stati membri o parti degli stessi, devono essere originarie di una zona con una qualifica sanitaria equivalente.

(6) Tali partite devono essere accompagnate da un certificato sanitario appropriato che garantisce la conformità alle prescrizioni.

(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1251/2008.

(8) È opportuno prevedere misure transitorie per consentire agli Stati membri e all'industria di prendere le misure necessarie per conformarsi alle nuove prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

(9) Al fine di prevenire l'ulteriore propagazione del virus OsHV-1 μvar, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente dopo la data di scadenza del regolamento (UE) n. 175/2010.

(10) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato:

1) all'articolo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento e ai centri di spedizione, ai centri di depurazione e a imprese analoghe

([1]) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
([2]) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.
([3]) GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.
([4]) GU L 52 del 3.3.2010, pag. 1.
([5]) GU L 80 del 26.3.2011, pag. 15.

prima del consumo umano, in Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE della Commissione (*);

(*) GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.»;

2) all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è inserito il seguente punto iii):

«iii) all'allegato III della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di sorveglianza per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella;»

3) è inserito il seguente articolo 8 *ter*:

«*Articolo 8* ter

Molluschi vivi destinati a centri di spedizione, centri di depurazione e imprese analoghe prima del consumo umano in Stati membri e parti degli stessi che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE

1. Le partite di molluschi vivi destinati a centri di spedizione, centri di depurazione e imprese analoghe prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle note esplicative nell'allegato V se gli animali:

a) sono introdotti in Stati membri o parti degli stessi elencati nella seconda e quarta colonna della tabella di cui all'allegato III della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di sorveglianza per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella;

b) appartengono alle specie elencate nella parte C dell'allegato II come specie sensibili alle malattie per le quali viene applicato un programma di sorveglianza a norma della decisione 2010/221/UE, conformemente alla lettera a).

2. Le partite di animali di cui al paragrafo 1 devono rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria contenute nel modello di certificato sanitario e le note esplicative di cui al suddetto paragrafo 1.

3. Il presente articolo non è applicabile alle partite destinate ai centri di spedizione, ai centri di depurazione o a imprese analoghe attrezzati di un sistema di trattamento delle acque reflue convalidato dall'autorità competente, che:

a) rende inattivi i virus con involucro; oppure

b) riduce a un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie al sistema idrico naturale.»;

4) l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Per un periodo transitorio fino al 15 maggio 2011 le partite di ostriche giapponesi corredate di certificati sanitari rilasciati a norma della parte A o B dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento e di un certificato sanitario rilasciato a norma dell'allegato II del regolamento (UE) n. 175/2010 possono essere immesse sul mercato a condizione che esse raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.

2. Per un periodo transitorio fino al 1º luglio 2012 le partite di animali di acquacoltura corredate di certificati sanitari rilasciati a norma della parte A o B dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento possono essere immesse sul mercato purché non siano applicabili gli attestati di polizia sanitaria relativi all'OsHV-1 µvar di cui alla parte II dei certificati e le partite raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO II

PARTE A

Modello di certificato sanitario per l'immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

UNIONE EUROPEA **Certificato per gli scambi intra-UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata

I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a. N. di riferimento locale
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.	
		I.7.	
I.8. Paese di origine	Codice ISO / I.9.	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO / I.11.
I.12. Luogo di origine Azienda riconosciuta acquacoltura ☐ Altro ☐ Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda riconosciuta acquacoltura ☐ Altro ☐ Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale	
I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza	
I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione		I.17. Trasportatore Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro	
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)	
		I.20. Quantità	
I.21.		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per: Allevamento ☐ Ripopolamento ☐ Stabulazione ☐ Animali domestici ☐ Quarantena ☐ Altro ☐			
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di ingresso Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO	
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice		I.29.	
I.30.			
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Quantità			

UNIONE EUROPEA

Immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

Parte II: Certificazione

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

II.1 Prescrizioni generali

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura descritti nella parte I del presente certificato:

II.1.1 *a seconda dei casi:* (1)[sono stati esaminati nelle (1)(2)[72] (1)[24] ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia.],]

oppure (1)[nel caso di uova e molluschi, provengono da un allevamento o da un'area di molluschicoltura in cui, secondo i registri dell'allevamento o dell'area di molluschicoltura, non vi sono indicazioni di malattie.],

oppure (1)(3)[nel caso di animali acquatici selvatici, a conoscenza del sottoscritto sono clinicamente sani.];

II.1.2 non sono soggetti a divieti per motivi di un aumento inspiegabile del tasso di mortalità;

II.1.3 non sono destinati ad essere distrutti o abbattuti per eradicare malattie;

II.1.4 soddisfano le prescrizioni per l'immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE;

II.1.5 (1)[nel caso di molluschi, sono stati sottoposti a un'ispezione visiva individuale di ogni parte della partita e non sono state individuate specie di molluschi diverse da quelle specificate nella parte I del certificato.]

II.2 (1)(4)(5)**[Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchi**

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati:

a seconda dei casi: (1)(6)[provengono da uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE.]

oppure (1)(5)(6)[nel caso di animali acquatici selvatici, sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.]]

II.3 (1)(7)**[Prescrizioni per le specie vettrici di setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchi**

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati, che vanno considerati come possibili specie vettrici di (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[malattia dei punti bianchi], in quanto sono specie elencate alla colonna 2 e soddisfano le condizioni di cui alla colonna 3 della tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008:

a seconda dei casi: (1)(6)[[provengono da uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE.],

oppure (1)(6)(7)[sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.]]

II.4 Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:

II.4.1 gli animali di acquacoltura sopra indicati

i) sono trasportati in condizioni, inclusa la qualità dell'acqua, tali da non alterare il loro stato sanitario;

ii) rispettano le condizioni generali per il trasporto di animali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005;

UNIONE EUROPEA

Immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.4.2	il container di trasporto o la barca vivaio è stato pulito e disinfettato prima di caricare oppure non è stato utilizzato precedentemente; e		
II.4.3	la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:		
	a seconda dei casi: (1)["(1)[Pesci] (1)[Fish] (1)[Molluschi] (1)[selvatici] destinati all'allevamento nell'Unione europea"],		
	oppure (1)["(1)[Molluschi] (1)[selvatici] destinati alla stabulazione nell'Unione europea"],		
	oppure (1)["(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Crostacei] (1)[selvatici] destinati alle peschiere nell'Unione europea"],		
	oppure (1)["(1)[Pesci ornamentali] (1)[Molluschi ornamentali] (1)[Crostacei ornamentali] (1)[selvatici] destinati a impianti ornamentali aperti nell'Unione europea"],		
	oppure (1)["(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Crostacei] destinati al ripopolamento nell'Unione europea"],		
	oppure (1)["(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Crostacei] (1)[selvatici] destinati alla quarantena nell'Unione europea"],		
II.5	(1)(8)**[Attestato per partite originarie di un'area soggetta a misure di controllo delle malattie conformemente dalle sezioni 3 a 6 del capo V della direttiva 2006/88/CE**		
	Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:		
II.5.1	gli animali sopra indicati sono originari di un'area soggetta a misure di controllo delle seguenti malattie: (1)[sindrome ulcerativa epizootica (EUS)] (1)[necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] (1)[setticemia emorragica virale (VHS)] (1)[necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] (1)[anemia infettiva del salmone (ISA)] (1)[virus erpetico (KHV)] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[sindrome di Taura] (1)[malattia della testa gialla] (1)[malattia dei punti bianchi] (1)(9)[la seguente malattia emergente: .....];		
II.5.2	gli animali indicati sopra possono essere immessi sul mercato conformemente alle misure di controllo stabilite; e		
II.5.3	la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:		
	"(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Crostacei] (1)[selvatici] originari di un'area soggetta a misure di controllo delle malattie".]		
II.6	(1)(10)**[Prescrizioni per le specie sensibili a viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN) e infezione da Gyrodactylus salaris (GS)**		
	Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati:		
a seconda dei casi:	(1)[sono originari di uno Stato membro, o parte dello stesso:		
	a) in cui (1)[SVC] (1)[GS] (1)[BKD] (1)[IPN] sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni;		
	b) in cui tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili alle malattie pertinenti, introdotti nello Stato membro, o parte dello stesso, soddisfano le prescrizioni di cui al punto II.6 del presente certificato;		
	c) in cui le specie sensibili alle malattie in questione non sono state vaccinate contro tali malattie; e		

UNIONE EUROPEA

Immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

d) *a seconda dei casi:* (1)[il quale, nel caso di (1)[IPN](1)[BKD], risponde a condizioni di indennità da malattia equivalenti a quelle fissate nel capo VII della direttiva 2006/88/CE.],

e/o (1)[che, nel caso di (1)[SVC] (1)[GS], risponde alle condizioni di indennità da malattia fissate nella norma UIE pertinente.],

e/o (1)[il quale nel caso di (1)[SVC] (1)[IPN] (1)[BKD], comprende una singola azienda che, sotto la sorveglianza dell'autorità competente:

i) è stata svuotata, pulita e disinfettata e sottoposta a vuoto sanitario per almeno 6 settimane;

ii) è stata ripopolata con animali originari da aree certificate indenni dalla malattia pertinente da parte dell'autorità competente.]]

e/o (1)[nel caso di animali acquatici selvatici sensibili a (1)[SVC] (1)[IPN] (1)[BKD], sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2008/946/CE.],

e/o (1)[nel caso di partite soggette alle prescrizioni in materia di GS, sono stati mantenuti, immediatamente prima della commercializzazione, in acqua con una salinità pari ad almeno 25 parti per mille per un periodo ininterrotto di almeno 14 giorni e nessun altro animale acquatico di specie sensibili a GS è stato introdotto in quel periodo.],

e/o (1)[nel caso di uova di pesci soggette alle prescrizioni in materia di GS, sono state disinfettate con un metodo dimostrato efficace contro il GS.]]

II.7 (1)(11)**[Prescrizioni per le specie sensibili al virus OsHV-1 µvar**

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati:

a seconda dei casi (1)[sono originari di uno Stato membro o compartimento:

a) in cui il virus OsHV-1 µvar è soggetto all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni;

b) in cui tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili al virus OsHV-1 µvar, introdotti nello Stato membro o compartimento, soddisfano le prescrizioni di cui al punto II.7 del presente certificato;

c) *a seconda dei casi:* (1)[il quale risponde a condizioni di indennità da malattia equivalenti a quelle fissate nel capo VII della direttiva 2006/88/CE,],

e/o (1)[nel caso di partite destinate a uno Stato membro o compartimento sottoposto a un programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE, che è anch'esso sottoposto a un programma di sorveglianza approvato a norma della decisione 2010/221/UE,]];

e/o (1)[sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2008/946/CE.]]

Note

Parte I:

— Casella I.12: se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l'allevamento o l'area di molluschicoltura in questione. Indicare "altro" se si tratta di animali acquatici selvatici.

— Casella I.13: se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l'allevamento o l'area di molluschicoltura in questione. Indicare "altro" se destinato al ripopolamento.

— Casella I.19: usare i codici SA appropriati: 0301, 0306, 0307, 030110 o 030270.

— Caselle I.20 e I.31: per quanto riguarda la quantità indicare il numero totale.

— Casella I.25: indicare l'opzione "riproduzione" se destinati all'allevamento, "stabulazione" se destinati alle aree di stabulazione, "animali domestici" se destinati a impianto ornamentali aperti, "ripopolamento di selvaggina" se destinati al ripopolamento, "quarantena" se gli animali di acquacoltura sono destinati all'impianto di quarantena, e "altro" se destinati alle peschiere.

Parte II:

(1) Barrare la dicitura non pertinente.

(2) L'opzione di 24 ore si applica unicamente alle partite di animali di acquacoltura che secondo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e che, in conformità alle prescrizioni per l'immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE, hanno l'autorizzazione dell'autorità competente di lasciare un'area soggetta alle diposizioni di controllo di cui al capo V, sezioni da 3 a 6 della direttiva 2006/88/CE oppure uno Stato membro, zona o compartimento con un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 di tale direttiva. In tutti gli altri casi è applicabile l'opzione di 72 ore.

UNIONE EUROPEA

Immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

(3) Applicabile solo alle partite di animali di acquacoltura catturati in natura e immediatamente trasportati ad un allevamento o a un'area di molluschicoltura senza stoccaggio temporaneo.

(4) La parte II.2 del presente certificato si applica alle specie sensibili a una o più malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.

(5) Le partite di animali acquatici selvatici possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.2 del presente certificato se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.

(6) Occorre mantenere una di queste dichiarazioni per consentire a una partita contenente specie sensibili o vettrici di malattie oggetto d'indennità da malattia o programmi di sorveglianza/eradicazione di entrare in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetto a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2006/88/CE. I dati sullo stato sanitario di ciascun allevamento o area di molluschicoltura nell'Unione sono accessibili sul sito:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

(7) La parte II.3 del presente certificato si applica alle specie vettrici di una o più malattie indicate nel titolo. Le possibili specie vettrici, e le condizioni in cui le partite di tali specie vanno considerate specie vettrici, sono elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008. Se le condizioni di cui alla colonna 4 della tabella di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008, allegato I non sono soddisfatte oppure se le partite sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE, le partite di possibili specie vettrici possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.3.

(8) La parte II.5 del presente certificato si applica solo alle partite di animali d'acquacolture che secondo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e che, conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/88/CE sull'immissione sul mercato, sono autorizzate dall'autorità competente a lasciare un'area soggetta alle diposizioni di controllo di cui al capo V, sezioni da 3 a 6 della direttiva 2006/88/CE oppure uno Stato membro, zona o compartimento soggetto a un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 di tale direttiva.

(9) Applicabile se vengono adottate misure a norma dell'articolo 41 della direttiva 2006/88/CE.

(10) La parte II.6 del presente certificato si applica solo alle partite destinate ad uno Stato membro, o parte dello stesso, dichiarato indenne da SVC, BKD, IPN o GS o soggetto a un programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE, e se le partite comprendono specie elencate nella parte C dell'allegato II in quanto sensibili alle malattie oggetto dell'indennità da malattia o dei programmi.

La parte II.6 è applicabile anche alle partite di pesci di qualsiasi specie provenienti da acque in cui sono presenti le specie sensibili ad infezione da GS di cui all'allegato II, parte C, se tali partite sono destinate ad uno Stato membro, o parte dello stesso, elencato nell'allegato I della decisione 2010/221/UE in quanto indenne da GS.

Le partite di animali acquatici selvatici cui sono applicabili le prescrizioni in materia di SVC, IPN e/o BKD possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.6 del presente certificato se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.

(11) La parte II.7 del presente certificato si applica solo alle partite destinate a uno Stato membro o compartimento considerato indenne da malattia o sottoposto a un programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l'OsHV-1 µvar, e comprendono le specie elencate nella parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 in quanto sensibili al virus OsHV-1 µvar.

Le prescrizioni di cui alla parte II.7 non si applicano alle partite destinate a impianti di quarantena conformi a requisiti almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla decisione 2008/946/CE.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale.

Nome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Unità veterinaria locale: UVL:

Data: Firma:

Timbro:

PARTE B

Modello di certificato sanitario per l'immissione sul mercato di animali di acquacoltura o relativi prodotti destinati alla trasformazione, ai centri di spedizione e ai centri di depurazione e a imprese analoghe prima del consumo umano

UNIONE EUROPEA **Certificato per gli scambi intra-UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata

I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale	I.2. N. di riferimento del certificato / I.2.a. N. di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale	I.6. I.7.
I.8. Paese di origine / Codice ISO / I.9.	I.10. Paese di destinazione / Codice ISO / I.11.
I.12. Luogo di origine Azienda riconosciuta acquacoltura ☐ Altro ☐ Nome / N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale	I.13. Luogo di destinazione Azienda riconosciuta acquacoltura ☐ Altro ☐ Nome / N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale
I.14. Luogo di carico Codice postale	I.15. Data e ora della partenza
I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione	I.17. Trasportatore Nome / N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale / Stato membro
I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA) I.20. Quantità
I.21.	I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo/del contenitore	I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per: Consumo umano ☐	
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo / Codice ISO Punto di uscita / Codice Punto di ingresso / Numero del PIF	I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro / Codice ISO Stato membro / Codice ISO Stato membro / Codice ISO
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo / Codice ISO Punto di uscita / Codice	I.29.
I.30.	
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) / Quantità	

UNIONE EUROPEA

Immissione sul mercato di animali di acquacoltura o relativi prodotti destinati al consumo umano

Parte II: Certificazione

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

II.1 **Prescrizioni generali**

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura o relativi prodotti descritti nella parte I del presente certificato:

II.1.1 sono conformi alle prescrizioni per l'immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio;

II.2 (1)(2)**[Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchi**

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura o relativi prodotti sopra designati:

II.2.1 (1)sono originari di uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[malattia dei punti bianchi] conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE.]]

II.3 **Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura**

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:

II.3.1 gli animali di acquacoltura o i relativi prodotti di cui sopra

i) sono trasportati in condizioni, inclusa la qualità dell'acqua, tali da non alterare il loro stato sanitario;

ii) rispettano le condizioni generali per il trasporto di animali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio;

II.3.2 il container di trasporto o la barca vivaio è stato pulito e disinfettato prima di caricare oppure non è stato utilizzato precedentemente; e

II.3.3 la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:

"(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Crostacei]] destinati (1)[alla trasformazione] (1)[ai centri di spedizione o imprese analoghe] (1)[ai centri di depurazione o simili imprese] nell'Unione europea prima del consumo umano".

II.4 (1)(3)**[Attestato per partite originarie di un'area soggetta a misure di controllo delle malattie**

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:

II.4.1 *a seconda dei casi:* (1)[gli animali di cui sopra sono stati esaminati entro le 24 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia],

oppure (1)[nel caso di uova e molluschi, provengono da un allevamento o da un'area di molluschicoltura in cui, secondo i registri dell'allevamento o dell'area di molluschicoltura, non vi sono indicazioni di malattie];

II.4.2 gli animali sopra indicati sono originari di un'area soggetta a misure di controllo delle seguenti malattie: (1)sindrome ulcerativa epizootica (EUS)] (1)[necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] (1)[setticemia emorragica virale (VHS)] (1)[necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] (1)[anemia infettiva del salmone (ISA)] (1)[virus erpetico (KHV)] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[sindrome di Taura] (1)[malattia della testa gialla] (1)[malattia dei punti bianchi] (1)(4)[la seguente malattia emergente: .....];

II.4.3 gli animali indicati sopra possono essere immessi sul mercato conformemente alle misure di controllo stabilite; e

II.4.4 la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:

"(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Crostacei] originari di un'area soggetta a misure di controllo delle malattie"]

II.5 (1)(5)**[Prescrizioni per le specie sensibili al virus OsHV-1 µvar**

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati:

a seconda dei casi: (1)[sono originari di uno Stato membro o compartimento:

a) in cui il virus OsHV-1 µvar è soggetto all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni;

UNIONE EUROPEA

Immissione sul mercato di animali di acquacoltura o relativi prodotti destinati al consumo umano

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

b) in cui tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili al virus OsHV-1 µvar, introdotti nello Stato membro o compartimento, soddisfano le prescrizioni di cui al punto II.5 del presente certificato;

c) *a seconda dei casi:* (1)[il quale risponde a condizioni di indennità da malattia equivalenti a quelle fissate nel capo VII della direttiva 2006/88/CE,]

e/o (1)[nel caso di partite destinate a uno Stato membro o compartimento sottoposto a un programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE, che è anch'esso sottoposto a un programma di sorveglianza approvato a norma della decisione 2010/221/UE,]];

oppure (1)[sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2008/946/CE.]]

Note

Parte I:

— Caselle I.12 e I.13: se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l'allevamento, l'area di molluschicoltura o lo stabilimento in questione.

— Casella I.19: usare i codici SA appropriati: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 o 0307.

— Caselle I.20 e I.31: per quanto riguarda la quantità indicare il numero totale.

Parte II:

(1) Barrare la dicitura non pertinente.

(2) La parte II.2 del presente certificato si applica alle specie sensibili a una o più malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.

Per essere autorizzati ad entrare uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetto a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2006/88/CE, la presente dichiarazione deve essere mantenuta se la partita contiene specie sensibili alle malattie cui è applicabili l'indennità o programmi particolari, a meno che la partita non sia destinata a stabilimenti di trasformazione autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE, a centri di spedizione, a centri di depurazione o imprese analoghe dotate di un sistema di trattamento delle acque reflue che neutralizzi i patogeni in questione o in cui le acque reflue siano soggette ad altri tipi di trattamento per ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale.

I dati sullo stato sanitario di ciascun allevamento e area di molluschicoltura nell'Unione europea sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

(3) La parte II.4 del presente certificato si applica alle partite di animali d'acquacoltura e relativi prodotti che secondo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e che, conformemente alle prescrizioni d'immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE, sono autorizzate dall'autorità competente a lasciare un'area soggetta alle diposizioni di controllo di cui alle sezioni da 3 a 6 del capo V della direttiva 2006/88/CE o uno Stato membro, zona o compartimento con un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

(4) Applicabile se vengono adottate misure a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE.

(5) La parte II.5 del presente certificato si applica solo alle partite destinate a centri di spedizione, centri di depurazione o imprese analoghe in Stati membri o compartimenti considerati indenni da malattia o sottoposti a un programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda il virus OsHV-1 µvar, e che comprendono le specie elencate nella parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 in quanto sensibili al virus OsHV-1 µvar.

Le prescrizioni di cui alla parte II.7 non sono applicabili alle partite destinate a centri di spedizione, centri di depurazione o imprese analoghe che sono attrezzate di un sistema di trattamento delle acque reflue convalidato dall'autorità competente che rende inattivi i virus con involucro o che riduce ad un livello accettabile il rischio di trasmissione di malattie alle acque naturali.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale.

Nome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Unità veterinaria locale: UVL:

Data: Firma:

Timbro:

PARTE C

Elenco delle specie sensibili a malattie oggetto di misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE

Malattia	Specie sensibili
Viremia primaverile delle carpe (VPC)	Carpa testa grossa (*Aristichthys nobilis*), carassio dorato (*Carassius auratus*), carassio comune (*Carassius carassius*), carpa erbivora (*Ctenopharyngodon idellus*), carpa comune e carpa koi (*Cyprinus carpio*), carpa argentata (*Hypophthalmichthys molitrix*), siluro (*Silurus glanis*), tinca (*Tinca tinca*) e ido (*Leuciscus idus*)
Nefrobatteriosi (BKD)	Famiglia: *Salmonidae*
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), salmerino di fontana (*Salvelinus fontinalis*), salmotrota (*Salmo trutta*), salmone atlantico (*Salmo salar*) e salmone del Pacifico (*Oncorhynchus spp.*), coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*)
Infezione da Gyrodactylus salaris	Salmone atlantico (*Salmo salar*), trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*), salmerino di fontana nordamericano (*Salvelinus fontinalis*), temolo (*Thymallus thymallus*), salmerino di lago nordamericano (*Salvelinus namaycush*) e salmotrota (*Salmo trutta*).
Ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar)	Ostrica giapponese (*Crassostrea gigas*)»